

Sent. n.

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA**  
III SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile, iscritta al N. [REDACTED] R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: *svincolo somme giacenti su conti correnti bancari*

**TRA**

[REDACTED] ed ivi residente  
alla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed  
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in [REDACTED]

*Attore*

**E**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

*Convenuta*

**Nonché**

[REDACTED]

*Convenuta*

**Nonché**

[REDACTED]

**Nonché**

[REDACTED]

*Convenuta*

**Nonché**

[REDACTED]

*Terzi chiamati in causa*

**Conclusioni:**

Come da note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti a seguito di fissazione dell'udienza di discussione per il 17 dicembre 2025 tenuta mediante trattazione scritta.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 25 febbraio 2020, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] presso il Tribunale [REDACTED]

di [REDACTED] nella persona del Giudice Unico designato, per ivi sentir nei suoi confronti accertare e dichiarare l'esatta somma giacente sui diversi depositi in essere presso le suddette Banche alla data del 14 dicembre 2011, ovvero quella decesso di [REDACTED], assumendo di essere suo unico erede. In particolare, i depositi per i quali veniva richiesta verifica riguardavano:

- il conto corrente bancario n. [REDACTED], la rubrica fondi n. [REDACTED] ed ogni altro deposito in essere presso la Filiale di [REDACTED]
- il conto corrente bancario n. [REDACTED] ed ogni altro deposito in essere presso la Filiale di [REDACTED]
- il conto corrente bancario n. [REDACTED], la consistenza dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza n. [REDACTED] ed ogni altro deposito in essere presso la Filiale di [REDACTED]
- il conto corrente bancario n. [REDACTED] ed ogni altro deposito o portafoglio titoli in essere presso la Filiale di [REDACTED]

L'odierno attore chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione ex art. 1292 c.c. in suo favore in qualità di erede testamentario di [REDACTED], delle somme, controvalori dei titoli e contenuto delle cassette di sicurezza che risultavano depositati alla data del 14 dicembre 2011, ovvero quella decesso della stessa [REDACTED], oltre interessi legali moratori dal 14 dicembre 2011 sino al soddisfo, e per l'effetto condannare le Banche convenute alla liquidazione delle accertate somme dovute oltre i predetti interessi legali moratori in favore dell'istante; il tutto con condanna delle banche al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali riferiti al presente procedimento oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, nonché quelle sostenute in fase di mediazione e conciliazione pari a € [REDACTED]

La causa veniva assegnata alla III sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata ed incardinata sul ruolo dello scrivente Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo, con iscrizione al numero di Registro Generale [REDACTED] e con fissazione della prima udienza alla data dell'11 giugno 2020.

Con comparsa di costituzione e risposta del 20 maggio 2020 si costituiva regolarmente in giudizio [REDACTED] chiedendo, in via preliminare assorbente, di sospendere il presente procedimento sino alla definizione del giudizio di impugnazione dei testamenti olografi di [REDACTED] redatti in data 1° novembre 2011 ed in data 26 novembre 2011; in via preliminare subordinata, di integrare il contraddittorio nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] in quanto impugnanti i predetti testamenti; nel merito, di rigettare la domanda di parte attrice in quanto inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto ed in diritto; il tutto

con condanna delle banche al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali riferiti al presente procedimento oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Con comparso di costituzione e risposta del 21 maggio 2020 si costituiva regolarmente in giudizio [REDACTED] chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Banca in ordine alla domanda avversaria di liquidazione delle somme e, per l'effetto, rigettare le richieste *ex adverso* formulate; nel merito, di rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto; il tutto con condanna delle banche al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali riferiti al presente procedimento oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Con comparso di costituzione e risposta del 22 maggio 2020 si costituiva regolarmente in giudizio [REDACTED] chiedendo, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa di [REDACTED] e di fissare nuova udienza con citazione del terzo per valutare l'esistenza dei presupposti ai fini della ripartizione di quanto depositato presso le banche all'esito delle definizioni del giudizio pendente dinanzi la Corte d'Appello di Napoli; sempre in via preliminare, di disporre la sospensione del presente giudizio all'esito delle definizioni del giudizio pendente dinanzi la Corte d'Appello di Napoli al numero di Registro Generale [REDACTED] nel merito di rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto; il tutto con condanna delle banche al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali riferiti al presente procedimento oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

In data 2 giugno 2020 il presente magistrato disponeva la trattazione dell'udienza già fissata per il giorno 11 giugno 2020 mediante note scritte. Tra le date del 9 e 10 giugno 2020 le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza. All'udienza dell'11 giugno 2020 lo scrivente Giudice accoglieva l'istanza formulata dalla difesa di [REDACTED] e la dichiarava rimessa in termini; dunque, rinviava la causa per il prosieguo all'udienza del 17 novembre 2020. In data 12 ottobre 2020 il presente magistrato disponeva la trattazione dell'udienza già fissata per il giorno 17 novembre 2020 mediante note scritte. Tra le date del 19 ottobre e del 12 novembre 2020 le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza. All'udienza del 17 novembre 2020 il Giudice si riservava in merito alle istanze di chiamata in causa di [REDACTED] sollevate dalle banche. A scioglimento di tale riserva, in data 6 novembre 2021 il magistrato autorizzava la chiamata in causa dei suddetti terzi e fissava nuova udienza alla data del 13 aprile 2022.

A seguito di chiamata in causa di terzo ritualmente notificata, [REDACTED] si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale nel merito, di rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto; in via subordinata, di ordinare alle banche di indicare le somme in giacenza sui conti

correnti bancari e di redigere l'inventario del contenuto della cassetta di sicurezza disponendo che i beni in essa contenuti restassero in custodia presso gli istituti di credito fino alla definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli; il tutto con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali riferiti al presente procedimento oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

All'udienza del 13 aprile 2022 il Giudice si riservava in ordine alla sospensione del presente giudizio in attesa di pronuncia definitiva del giudice civile sulla validità dei testamenti olografi redatti da [REDACTED]. A scioglimento di tale riserva, in data 28 aprile 2022 il magistrato accoglieva l'istanza e sospendeva il giudizio. Letto il ricorso in riassunzione depositato il 21 novembre 2024 dal procuratore di [REDACTED], lo scrivente Giudice fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 16 aprile 2025 da tenersi in modalità scritta mediante il deposito di note di trattazione in sostituzione di udienza. Tra le date del dell'8 e del 16 aprile 2025 le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza.

Con comparsa di costituzione del 13 marzo 2025 si costituiva regolarmente in giudizio [REDACTED] chiedendo, nel merito, di rigettare la domanda di parte attrice; con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali riferiti al presente procedimento oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Con comparsa di intervento volontario degli eredi del 15 aprile 2025 si costituivano regolarmente in giudizio [REDACTED] quali asseriti eredi di [REDACTED] riportandosi, in ordine alle conclusioni, all'atto di costituzione originario depositato nell'interesse della stessa [REDACTED].

All'udienza del 16 aprile 2025, il Giudice si riservava in ordine all'istanza di estromissione dal giudizio di [REDACTED] per definizione transattiva delle pendenze reciproche delle parti. In data 17 aprile 2025, poi, scioglieva la riserva dichiarando la contumacia di [REDACTED] disponendo l'estromissione dal presente giudizio di [REDACTED] con compensazione delle spese di lite e rinviando la causa all'udienza del 24 settembre 2025 con concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Tra le date del 30 maggio e del 24 luglio 2025 le parti depositavano memorie ex art. 183 co. 6 nn. 1, 2, 3 c.p.c. All'udienza del 24 settembre 2025 il Giudice si riservava in merito all'istanza di estromissione dal procedimento di [REDACTED] per componimento bonario della controversia tra le parti. Il giorno stesso lo scrivente magistrato scioglieva la riserva disponendo l'estromissione dal presente giudizio di [REDACTED] con compensazione delle spese di lite e rinviando la causa all'udienza del 17 dicembre 2025 da tenersi in modalità scritta mediante il deposito di note di trattazione in sostituzione di udienza. Tra le date del 20 ottobre e del 15 dicembre 2025 le parti

depositavano note di trattazione scritta, note di deposito, memorie di discussione e comparse conclusionali. All'udienza del 17 dicembre, a scioglimento della riserva assunta all'esito della scadenza del termine per deposito di note scritte, lo scrivente Giudice si riservava per la decisione. In ragione di quanto esposto e depositato durante il corso dell'istruttoria, la causa viene così decisa.

#### MOTIVAZIONE

Il presente giudizio trae origine dalla domanda formulata da [REDACTED], nella assunta qualità di erede di [REDACTED], nei confronti degli istituti di credito [REDACTED] (e di ulteriori istituti verso i quali è stata già dichiarata l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere), avente ad oggetto l'accertamento delle somme giacenti sui conti intestati alla *de cuius* (oltreché dei controvalori dei titoli e del contenuto delle cassette di sicurezza che risultavano da ella depositati presso quelle banche), ed il riconoscimento, *ex art. 1292 c.c.*, del diritto in capo al medesimo, nella suddetta qualità, alla liquidazione delle somme così accertate.

La domanda era preceduta da una prima richiesta stragiudiziale, rivolta agli istituti di credito, seguita tuttavia da diniego in ragione della sussistenza, all'epoca dell'istanza, di incertezze circa la reale qualità di erede del richiedente pendendo giudizio di impugnazione avverso i testamenti redatti in suo favore, promosso da altri soggetti, [REDACTED]

[REDACTED] che assumevano di essere a loro volta gli unici eredi di [REDACTED]

Per la stessa motivazione, una volta intrapreso il giudizio da parte di [REDACTED], lo stesso veniva dichiarato sospeso sino al definitivo pronunciamento del giudice civile sulla validità dei testamenti redatti da [REDACTED], sul presupposto che l'impugnazione di quei testamenti si ponesse, in relazione al giudizio instaurato da [REDACTED], in rapporto di pregiudizialità.

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della impugnazione dei testamenti in favore di [REDACTED], intervenuto in data 14 novembre 2024, e appurata, dunque, la sua qualità di erede, veniva da questi promosso ricorso in riassunzione al fine di accertare le somme presenti sui conti bancari e ottenere la liquidazione delle stesse.

Nel corso del giudizio, la lite veniva in parte bonariamente risolta, avendo l'attore ricorrente in riassunzione conciliato la controversia con gli istituti di credito [REDACTED] [REDACTED], con riguardo ai quali vanno confermate le ordinanze di estromissione dal presente giudizio del 7 maggio e del 24 settembre 2025.

Pertanto, il perimetro della decisione va circoscritto alla posizione degli altri istituti di credito, [REDACTED] [REDACTED], e a quella del terzo chiamato in causa.

***Le parti del giudizio. La posizione del terzo chiamato in causa.***

Tanto premesso, va sicuramente accolta la richiesta di estromissione dal presente giudizio formulata da [REDACTED], quali eredi di [REDACTED], terza chiamata in causa, *medio tempore* deceduta, in quanto, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della impugnazione dei testamenti, promossa, tra gli altri, da [REDACTED], può dirsi oggi acclarata la qualità di erede di [REDACTED] del solo [REDACTED].

Conseguentemente, deve escludersi che la presente controversia riguardi tali soggetti e che i rapporti facenti ad essi capo siano in qualche modo connessi con quelli oggetto del giudizio in esame.

Ne discende, pertanto, la declaratoria di estromissione degli stessi per difetto di legittimazione passiva, con compensazione delle spese di lite.

***Sulla domanda di accertamento delle somme giacenti sui conti correnti bancari***

La domanda di accertamento e dichiarazione delle somme giacenti sui conti correnti accessi presso l'istituto [REDACTED] e presso l'istituto [REDACTED] alla data del decesso va parzialmente accolta dovendosi aver riguardo non già, come richiesto dal ricorrente in riassunzione, alla data del decesso, ma alla data del [REDACTED], come momento a partire dal quale la ricostruzione di quelle somme può aver inizio.

Va al riguardo preliminarmente evidenziato che nel corso del giudizio entrambe le banche hanno provveduto a depositare documentazione idonea ricostruire l'esatta somma giacente sui conti correnti accessi dalla signora [REDACTED].

In particolare, [REDACTED] ha provveduto a depositare con le terze memorie *ex art. 183, VI comma, c.p.c.* la documentazione necessaria per procedere a detta operazione di calcolo.

Così anche [REDACTED], a fronte dell'ordine disposto dal giudice *ex art. 210 c.p.c.*, ha provveduto, a sua volta, ad esibire documentazione contabile parimenti idonea a ricostruire la posizione creditoria dell'erede (si vedano, certificato di sussistenza; prospetto strumenti finanziari, depositati in data 20-21 ottobre 2025). Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente in riassunzione nella nota di deposito del 24 novembre 2025, la circostanza che la documentazione prodotta da [REDACTED] sia riferita solo all'ultimo decennio e non anche al periodo precedente non è indice di una condotta inadempiente da parte della banca in quanto non sussiste un obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre il termine decennale. E ciò in base all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza 35039/2022, ha ribadito che sarebbe da considerare contrario a buona fede obbligare un

istituto bancario a preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente ai singoli rapporti di conto corrente con il cliente, “*atteso che si finirebbe per obbligare la Banca a conservare potenzialmente all’infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa*”.

Peraltro, in sede stragiudiziale l’odierno attore ricorrente in riassunzione, pur sollecitato dalle banche, non aveva fornito documentazione volta anche solo astrattamente a chiarire la sua posizione, limitandosi ad affermarsi unico erede testamentario ma senza allegare i testamenti redatti in suo favore e neppure la sentenza, all’epoca di primo grado, di rigetto dell’impugnazione dei detti testamenti. Ciò a ulteriore conferma della inesigibilità da parte della banca, nel caso di specie, dell’obbligo di conservazione della documentazione antecedente l’ultimo decennio.

Va, dunque, accolta la domanda del ricorrente in riassunzione ma tenuto conto, quale *dies a quo*, della data del 30 giugno 2015 e, quindi dell’ultimo decennio di conservazione e disponibilità della documentazione da parte delle banche.

***Sulla domanda di condanna delle banche alla liquidazione delle somme dovute oltre interessi legali decorrenti dalla data del decesso.***

Quanto alla seconda domanda, volta alla condanna degli istituti allo svincolo di quelle somme e alla liquidazione delle stesse in favore dell’attore-ricorrente in riassunzione, ebbene, non ricorrono ragioni che ne impediscano l’accoglimento risultando appurata la qualità di erede dell’attore (per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della impugnazione dei testamenti redatti in suo favore) e il deposito da parte di quest’ultimo della documentazione (dichiarazione di successione) richiesta dall’art. 48 DLgs 346/1990 – che regola l’imposta sulle successioni e donazioni - allegata, con riferimento alle somme giacenti sui conti accessi presso banca ██████████, alla nota di deposito del 24 novembre 2025, e, con riguardo a quelli accessi presso ██████████, alla comparsa conclusionale del 4 dicembre 2025.

Con riferimento, però, alla richiesta di condanna al pagamento degli interessi moratori, la pretesa di far decorrere gli stessi dal giorno del decesso va disattesa in quanto, alla luce della normativa appena menzionata, l’obbligazione della banca di liquidare le somme giacenti sui conti correnti intestati ai soggetti deceduti, si perfeziona non già nel momento stesso del decesso, ma solo in occasione della presentazione della dichiarazione di successione. Va da sé che è solo a partire da quel momento che può farsi decorrere il termine per la corresponsione degli interessi moratori, non configurandosi prima di quel momento un inadempimento e non potendo, dunque, prima di quella data maturare interessi moratori.

Più in particolare, ai sensi della normativa vigente (art. 48 D.Lgs. 346/1990), la liquidazione delle somme giacenti sui rapporti bancari intestati alla *de cuius* può avvenire unicamente previa presentazione della dichiarazione di successione e degli ulteriori documenti richiesti dalla normativa. Per quanto, più specificamente, attiene alla dichiarazione di successione, la Suprema Corte con la sentenza n. 9670 del - 13/04/2021, in motivazione (a pag. 5 – 6) ha precisato “3.2. - *Orbene, il punto nodale della decisione risiede nella disciplina imperativa dettata dal D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, comma 4, T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, il quale dispone che i debitori del de cuius non possano pagare le somme dovute agli eredi, se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione, di successione o integrativa, con l'indicazione del relativo credito. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa, a carico della banca, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 53. Ove, quindi, il venir meno del titolare del rapporto contrattuale di deposito titoli in amministrazione e custodia con la banca comporti un trasferimento per causa di morte del diritto alla corresponsione delle somme, accreditata sul conto c.d. di attesa o sospeso in via temporanea, ai sensi della norma citata è precluso all'istituto di credito di pagare, prima di avere avuto la prova del verificarsi dell'adempimento fiscale. La ratio è quella di operare una coazione dell'obbligo fiscale, posto a carico degli eredi, impedendo alla banca di dare seguito alle loro richieste, ove non sia stata fornita la prova del previo adempimento degli obblighi fiscali in questione: ciò, al fine di non pregiudicare la posizione dell'amministrazione finanziaria, tutelata dalla disposizione, che quindi ha natura imperativa tributaria. In tal modo, il legislatore ha frapposto un impedimento ex lege a pagare: si tratta del divieto di esecuzione della prestazione, fino a che l'evento richiesto dalla legge - la previa presentazione della denuncia di successione - non sia sopraggiunto. Pertanto, ai sensi della norma citata, la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi o della cd. dichiarazione negativa di cui all'art. 28 medesimo testo unico rende il credito al pagamento dell'importo dovuto inesigibile: la banca debitrice, perciò, può legittimamente (perchè deve) negare il pagamento del controvalore dei titoli, senza che controparte possa ritenersi titolare del diritto agli interessi corrispettivi o alla refusione di un danno risarcibile. Legittimamente, quindi, l'intermediario oppone al creditore un'eccezione, basata sul necessario rispetto della disciplina fiscale di cui essa è destinataria diretta, in quanto tenuta a non pagare la somma caduta in successione. Si tratta di un'inesigibilità che attiene alla prestazione debitoria dovuta dall'intermediario, consistente nel divieto giuridico di esecuzione della prestazione in funzione del perseguimento di interessi pubblici preminenti. A causa di tale vincolo, la prestazione debitoria dovuta dalla banca è resa inesigibile sino alla verifica dell'evento contemplato dalla legge”.*

La Corte di cassazione, poi, con la recente ordinanza n. 9522 dell'11 aprile 2025 ha dato seguito a tale impostazione, qualificando l'art. 48, comma 4, D. Lgs. 346/1990 come norma tributaria di carattere imperativo che impedisce alla banca di dare seguito alle richieste degli eredi finché non sia fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione del relativo credito; tale divieto tutela gli interessi dell'amministrazione finanziaria, ciò in linea con Cass. 9670/2021.

Negli stessi termini si è espressa anche la giurisprudenza di merito che in varie pronunce richiama e applica l'art. 48 TUS (come interpretato da Cass. 9670/2021), affermando che i debitori del *de cuius*, incluse le banche, non possono pagare somme agli eredi in assenza della prova della presentazione della dichiarazione di successione (o integrativa) con indicazione dei crediti; la prestazione resta inesigibile fino a tale adempimento.

In particolare, è stato evidenziato che *“Ove, quindi, il venir meno del titolare del rapporto contrattuale di deposito titoli in amministrazione e custodia con la banca comporti un trasferimento per causa di morte del diritto alla corresponsione delle somme, accreditata sul conto c.d. di attesa o sospeso in via temporanea, ai sensi della norma citata è precluso all'istituto di credito di pagare, prima di avere avuto la prova del verificarsi dell'adempimento fiscale. La ratio è quella di operare una coazione dell'obbligo fiscale, posto a carico degli eredi, impedendo alla banca di dare seguito alle loro richieste, ove non sia stata fornita la prova del previo adempimento degli obblighi fiscali in questione: ciò, al fine di non pregiudicare la posizione dell'amministrazione finanziaria, tutelata dalla disposizione, che quindi ha natura imperativa tributaria.”* (Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 548 6 marzo 2024).

Tale orientamento per vero appare in linea anche con le pronunce dell'Arbitro Bancario e Finanziario che ha rilevato che *“...la banca, in qualità di intermediario, non può procedere alla liquidazione delle somme ereditarie in assenza della presentazione della dichiarazione di successione... e della documentazione idonea a comprovare la qualità di erede. Si tratta di un vincolo legale discendente dall'art. 48 D.Lgs. n. 346/1990, il quale 'impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l'intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione... in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione”* (ABF Bari, n. 7084/2022).

L'ABF ha inoltre rilevato che *“...la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi ex art. 48 del d.lgs. n. 346/90 [...] costituisce una condizione senza la quale l'intermediario può legittimamente rifiutare il pagamento della quota caduta in successione nei confronti del cointestatarario superstite”*.

Ebbene, questi principi rafforzano e confermano la piena legittimità della condotta degli istituti bancari fondata su precise disposizioni normative e consolidata prassi bancaria e giurisprudenziale in materia successoria posto che il disposto dell'art 48 del d.lgs. n. 346/90 non pone un semplice requisito amministrativo o prudenziale ma bensì un divieto assoluto che si fonda su esigenze di natura pubblicistica ovvero la corretta determinazione e riscossione dell'imposta di successione.

Va da sé, dunque, che non potendosi prima del completamento degli adempimenti documentali da parte dell'erede istante, perfezionatisi solo durante e in occasione del presente giudizio, ritenersi esigibile la prestazione, avente ad oggetto lo svincolo delle somme, da parte delle banche, non possa neppure correre il termine per il calcolo degli interessi moratori. Questi ultimi, dunque, con riguardo all'obbligo di liquidazione delle somme giacenti sui conti correnti accesi presso [REDACTED], decorreranno a partire dalla data del 24 novembre 2025 (data in cui, lo si ribadisce, è intervenuto il deposito della dichiarazione di successione nei crediti verso tale istituto); con riferimento, poi, a quelli accesi presso [REDACTED], il *dies a quo* è quello del deposito della dichiarazione di successione intervenuta in data 4 dicembre 2025 (in occasione del deposito delle comparse conclusionali).

#### ***Sulla richiesta di [REDACTED] di dichiarare la cessata materia del contendere***

La richiesta formulata da [REDACTED] di cessazione della materia del contendere va senz'altro disattesa in quanto, pur a fronte del deposito della documentazione contabile richiesta dall'attore ricorrente in riassunzione, la vicenda processuale non può per ciò solo ritenersi essersi definita, residuando l'interesse dell'[REDACTED] al materiale svincolo delle somme, ad oggi ancor non configuratosi.

#### ***Sulle spese di lite***

Ritiene lo scrivente giudicante che ricorrano giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti attese, da un lato, la complessità della questione bancaria analizzata intercettando essa, sul piano prettamente giuridico, anche profili di diritto successorio oltreché di natura fiscale; dall'altro lato, tenuto conto della parziale, reciproca soccombenza delle parti e della non piena collaborazione delle stesse al completamento degli adempimenti documentali perfezionatisi solo al termine del giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in persona del Giudice unico Dott.ssa Anna Laura Magliulo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

Conferma l'ordinanza emanata in data 7 maggio 2025 sulla cessazione della materia del contendere tra [REDACTED] e sulla estromissione

di tale istituto di credito dal giudizio, con compensazione delle spese di lite.

Conferma l'ordinanza emanata in data 24 settembre 2025 sulla estinzione del giudizio con riguardo alle parti [REDACTED], con compensazione delle spese di lite.

Dichiara l'estromissione dal presente giudizio di [REDACTED], quali eredi di [REDACTED], terza chiamata in causa, con compensazione delle spese di lite.

Accerta e dichiara l'ammontare delle somme giacenti sui conti correnti bancari accessi presso gli istituti di credito [REDACTED]

[REDACTED] nei termini che seguono: [REDACTED]

[REDACTED] emesso dalla Filiale [REDACTED], come indicato alla pagina 5 della memoria di discussione [REDACTED]

[REDACTED] vedasi certificato consistenza; [REDACTED]

[REDACTED] vedasi certificato di consistenza Conto Corrente n. [REDACTED]

[REDACTED] vedasi certificato di consistenza Depositi di risparmio [REDACTED]

Condanna [REDACTED] alla liquidazione delle somme sopra accertate, oltre al pagamento degli interessi moratori a far data dal 4 dicembre 2025.

Condanna [REDACTED] alla liquidazione delle somme sopra accertate, oltre al pagamento degli interessi moratori a far data dal 24 novembre 2025.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Torre Annunziata, li 16 gennaio 2026.

Si comunichi.

**Il Giudice**

*dott.ssa Anna Laura Magliulo*